

Indice

Pagina

INTRODUZIONE	V
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	1
2 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	1
3 TERMINI E DEFINIZIONI.....	1
BIBLIOGRAFIA	6

QUESTO DOCUMENTO È UNA PREVIEW. RIPRODUZIONE VIETATA

QUESTO DOCUMENTO È UNA PREVIEW. RIPRODUZIONE VIETATA

INTRODUZIONE

Ai sensi della legislazione vigente¹⁾, i gas combustibili, definiti dalla UNI EN 437, devono essere utilizzati in condizioni di sicurezza.

L'odorizzazione del gas in conformità alle norme della serie UNI 7133 consente di avvertire la presenza di gas inodore presente in atmosfera prima che sia raggiunta la concentrazione di allarme, sia per esplosività, sia per tossicità.

La progettazione, costruzione e sorveglianza degli impianti di odorizzazione e dei depositi di odorizzanti, nonché le modalità di fornitura degli stessi, sono trattati dalle norme della serie UNI 9463, che è composta dalle seguenti parti:

- UNI 9463-1 Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili - Parte 1: Termini e definizioni
- UNI 9463-2 Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili - Parte 2: Impianti di odorizzazione - Progettazione, costruzione, collaudo e sorveglianza
- UNI 9463-3 Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili - Parte 3: Depositati di odorizzanti - Progettazione, costruzione ed esercizio
- UNI 9463-4 Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili - Parte 4: Modalità di fornitura di odorizzanti

Tali norme rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto Ministero Sviluppo Economico 16 aprile 2008 e del Decreto Ministero Sviluppo Economico 17 aprile 2008.

1) Alla data di pubblicazione della presente norma è in vigore la Legge N° 1083/1971 "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile" così come modificata dal Decreto Legislativo n. 23 del 21 febbraio 2019 "Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE".

QUESTO DOCUMENTO È UNA PREVIEW. RIPRODUZIONE VIETATA

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente norma fornisce le definizioni dei principali termini utilizzati per gli impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per i gas combustibili definiti dalla UNI EN 437.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente norma rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte dalla presente norma come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

UNI 9463-2, *Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili - Parte 2: Impianti di odorizzazione - Progettazione, costruzione, collaudo e sorveglianza*

UNI EN 437, *Gas di prova - Pressioni di prova - Categorie di apparecchi*

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini della presente norma si applicano i termini e le definizioni di cui alla UNI EN ISO 14532 e i termini e le definizioni seguenti:

3.1

addetto alla sorveglianza:

Tecnico incaricato per lo svolgimento di attività di sorveglianza degli impianti di odorizzazione

3.2

apparato:

Ogni apparecchiatura diversa da una attrezzatura a pressione, in grado di svolgere una o più specifiche funzioni (per esempio, la caldaia per produzione acqua calda, elettropompa, flow computer)

3.3

apparecchiatura:

Ogni attrezzatura a pressione e/o ogni apparato

Nota 1: gli eventuali accessori necessari al suo funzionamento sono parte dell'apparecchiatura.

3.4

attrezzatura a pressione:

Ogni recipiente e/o ogni accessorio a pressione e/o ogni accessorio di sicurezza e/o ogni sistema di sicurezza per la pressione

3.5

barilotto:

Organo di un impianto di odorizzazione a lambimento a flusso derivato che forma l'ambiente confinato in cui il gas da odorizzare viene a contatto con l'odorizzante in fase liquida. Il barilotto fa parte del sistema dosatore

3.6

bonifica:

Tattamento operato sui contenitori allo scopo di eliminare qualsiasi residuo di odorizzante dopo l'uso

3.7

biogas:

Gas comprendente principalmente metano e anidride carbonica, ottenuto dalla digestione anaerobica di biomassa